



ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE ENTRO IL 31.10.2019

È online, sul portale Fatture e corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, la funzionalità che consente agli operatori Iva di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche. Stessa opportunità anche per i consumatori finali, che possono sottoscrivere l'adesione al servizio all'interno dell'area riservata dove è disponibile anche la dichiarazione precompilata.

Sia gli operatori Iva sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo **fino al prossimo 31.10 per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1.01.2019**, data di entrata in vigore dell'obbligo generalizzato.

Dopo il 31.10.2019, in caso di mancata adesione, le fatture elettroniche non saranno più consultabili ed entro il 30.12.2019 l'Agenzia provvederà a cancellare i file xml, in linea con le soluzioni individuate con il Garante privacy (Provvedimento del 21.12.2018).

Per attivare il servizio è necessario sottoscrivere l'apposito accordo con l'Agenzia delle Entrate: gli operatori Iva possono **effettuare la sottoscrizione utilizzando la funzionalità disponibile all'interno del portale Fatture e corrispettivi**, anche tramite un intermediario delegato. I consumatori finali possono esprimere la propria adesione nell'area riservata già in uso per la dichiarazione precompilata senza però possibilità di delegare un intermediario.

Se l'adesione è comunicata entro il 31.10.2019, a partire dal giorno successivo saranno consultabili tutte le e-fatture emesse e ricevute fin dal 1.01.2019.

Per i soli consumatori finali, le e-fatture ricevute saranno visualizzabili dal 1.11.

Si può scegliere di aderire al servizio anche in un secondo momento: tuttavia, **se l'ok è dato dopo il 31.10, saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all'adesione.**

È sempre possibile recedere dal servizio. In questo caso, le e-fatture emesse e ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo al recesso.

ADESIONE DI ALMENO UNA DELLE PARTI (CEDENTE/PRESTATORE – CESSIONARIO/COMMITTENTE)

- Se al servizio di «consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici» dell'Agenzia delle Entrate aderisce **almeno una delle parti**, il cedente/prestatore o il cessionario/committente (o un intermediario appositamente delegato), l'Agenzia memorizza tutti i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende **disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l'adesione.**
- Questi file completi saranno cancellati solo dopo 30 giorni dal termine del periodo di consultazione, ossia 30 giorni dal 31.12 del 2° anno successivo a quello di ricezione da parte dello Sdi.
- **Alla parte che non aderisce al servizio**, invece, sono resi disponibili in consultazione nel proprio cassetto fiscale, fino al 31.12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, **esclusivamente i dati fattura fiscalmente rilevanti, ad esclusione, tra l'altro, dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione.**
- Se al servizio di «consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici» dell'Agenzia delle Entrate aderisce almeno una delle parti, il cedente/prestatore o il cessionario/committente (o un intermediario appositamente delegato), l'Agenzia memorizza tutti i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l'adesione.



Questi file completi **saranno cancellati** solo dopo 30 giorni dal termine del periodo di consultazione, ossia **30 giorni dal 31.12 del 2° anno successivo a quello di ricezione da parte dello Sdi.**

- **Alla parte che non aderisce al servizio**, invece, sono resi disponibili in consultazione nel proprio cassetto fiscale, fino al 31.12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, **esclusivamente i dati fattura fiscalmente rilevanti, ad esclusione, tra l'altro, dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione.**

ATTENZIONE!

In caso di adesione al servizio di consultazione (**è SUFFICIENTE L'ADESIONE DI UNA SOLA DELLA PARTI cedente/prestatore o il cessionario/committente**), con conseguente memorizzazione dei file XML delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i dati dei file per le attività di controllo, di cui agli artt. 51 D.P.R. 633/1972 e 32 D.P.R. 600/1973 (richiesta di esibizione o trasmissione di documentazione ai fini dell'accertamento imposte dirette ed indirette), con le modalità previste dall'art. 1, c. 5 D. Lgs. 127/2015 sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di variazione è effettuata, secondo quanto dichiarato dall'Amministrazione Finanziaria, al fine di arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente.

NESSUNA ADESIONE DELLE PARTI

Se entrambe le parti coinvolte (cedente/prestatore o cessionario/committente) non aderiscono al servizio, l'Agenzia delle Entrate **memorizza e rende consultabile e scaricabile il file xml della fattura elettronica solo fino all'avvenuto recapito della stessa**; dopo la consegna provvede a cancellare i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i dati fattura fiscalmente rilevanti, **ad esclusione dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione** e delle altre disposizioni tributarie nonché dei dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il Sdl, compreso il codice hash che caratterizza univocamente il documento.

Tali dati saranno memorizzati fino al 31.12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Al cessionario/committente consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.

ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Ai sensi dell'articolo 39, comma 3, D.P.R. 633/1972 le fatture elettroniche sono conservate obbligatoriamente in modalità elettronica.

Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione e deve terminare entro tre mesi dalla scadenza delle dichiarazioni annuali a cui si riferiscono (entro il 31 gennaio 2021 per le fatture del 2019).

La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su computer del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente da specifiche disposizioni di legge.



L'Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma, della durata di 15 anni, per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.

Tale servizio è accessibile dall'utente dalla sua area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

La funzionalità prevede come prerequisito l'adesione ad una convenzione di servizio specifico che avviene mediante esplicita accettazione delle condizioni in essa contenute, all'interno dell'area del servizio di conservazione, previa autenticazione in conto proprio o tramite soggetti incaricati.

Una volta aderito le fatture elettroniche saranno conservate con le seguenti modalità:

- **Automaticamente, a partire dal giorno successivo a quello della sottoscrizione della convenzione** di servizio, tutte le fatture per le quali il Contribuente rappresenta il cedente/prestatore o il cessionario/committente e che **transitano sul Sdl saranno inviate in conservazione** senza che nessuna operazione sia richiesta al contribuente stesso.
- **Manualmente** lo stesso contribuente potrà richiedere anche la conservazione delle fatture a lui riferite, con **data di emissione coincidente o anteriore alla data di sottoscrizione della convenzione di servizio.**

ESIBIZIONE DELLE FATTURE CONSERVATE

La richiesta di esibizione può essere effettuata solo dal Responsabile della Conservazione (Legale rappresentante se non diversamente specificato) o da un suo incaricato e deve essere corredata da una delle seguenti motivazioni:

- Accertamento da autorità preposte (per esempio Gdf, Agenzia delle entrate, INPS, altro Ente);
- Accertamento organi di controllo contabile;
- Richiesta per documentazione procedimenti giudiziari.

I tempi di esibizione variano da 48 ore, al netto dei giorni festivi, ai 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta di esibizione.

ATTENZIONE!

Data la rigidità del sistema gratuito fornito dell'Agenzia delle Entrate (soprattutto in merito alle motivazioni per le quali si può accedere alla documentazione conservata), lo Studio – pur consapevole dei costi aggiuntivi che la soluzione prospettata comporta – consiglia le aziende di dotarsi autonomamente di un sistema di conservazione, possibilmente integrato con il proprio gestionale. Il sistema di conservazione fornito dall'Agenzia delle Entrate potrebbe essere quindi "utilizzato" come copia aggiuntiva rispetto a quello fornito dal proprio gestionale.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani